



Direzione: PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Area: PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G01302 del 03/02/2023

Proposta n. 3104 del 25/01/2023

Oggetto:

PR FESR LAZIO 2021-2027. Progetto A0393B003-CUP F81B22000680009-CIG 9097439428, Progetto A0393B004-CUP F81B22000690009-CIG 9125293DFE, Progetto A0393B005-CUP F81B22000700009-CIG 9125334FD3. Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione, a mezzo di accordo-quadro ex art. 54 comma 3 d.lgs n. 50/2016, di "Servizi di supporto tecnico e specialistico nella gestione, attuazione e controllo del PR FESR Lazio 2021-2027". Rettifica errore materiale in schema di Convenzione - quadro approvato con DE G06269 del 19/05/2022.

Proponente:

Estensore	VAGNONI SOFIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CERASOLI UMBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. PACIFICO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	T. PETUCCI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: PR FESR LAZIO 2021-2027. Progetto A0393B003-CUP F81B22000680009-CIG 9097439428; Progetto A0393B004-CUP F81B22000690009-CIG 9125293DFE; Progetto A0393B005-CUP F81B22000700009-CIG 9125334FD3. Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione, a mezzo di accordo-quadro ex art. 54 comma 3 d.lgs n. 50/2016, di "Servizi di supporto tecnico e specialistico nella gestione, attuazione e controllo del PR FESR Lazio 2021-2027". Rettifica errore materiale in schema di Convenzione -quadro approvato con DE G06269 del 19/05/2022.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA
AUTORITA' DI GESTIONE DEL PR FESR LAZIO 2021-2027**

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTO il combinato disposto dell'articolo 162 e l'Allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 che assegna le funzioni di Autorità di Gestione del Programma FESR al Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo ora "Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale è stato designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, che conferisce alla Dott.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della "Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e Lazio Creativo", ora "Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca";

VISTO l'Atto di organizzazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale n. G07236 del 14/06/2021 che conferisce al dott. Massimiliano Pacifico l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, recante "Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l'Italia, relativo alla programmazione della politica di coesione 2021-2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il PR FESR Lazio 2021-2027 approvato con Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 950 del 3 novembre 2022 recante ad oggetto “Presenza d’atto della Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea di approvazione del Programma Regionale PR Lazio FESR 2021-2027 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. CCI 2021IT16RFPR008”;

VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1160 del 07 dicembre 2022 recante ad oggetto “Istituzione del Comitato di sorveglianza del PR FESR Lazio 2021-2027”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 170/2022 con la quale è stato adottato il Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e del DM n. 14/2018;

PRESO ATTO che nella sopra citata Deliberazione di programmazione è stata inserita la procedura di gara CUI n. S80143490581-2021-00139 per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico e specialistico nella gestione, attuazione e controllo del PR FESR Lazio 2021-2027, suddivisa in n. 3 lotti, mediante lo strumento dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G06269 del 19/05/2022, rettificata con Determinazione n. G06530 del 24/05/2022, adottata dal Direttore per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, recante ad oggetto: “Determinazione a contrarre-Affidamento servizi assistenza tecnica PR FESR 21-27 mediante Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta. Disaccert. €11.499.597,64 cap.E0000413151 e €12.074.577,52 cap.E0000421159-annullam. prenot. €45.027.387 cap.U0000C21900, U0000A44101, U0000A44102, U0000A44103-ee.ff. 2022/28. Accer-tam. €11.499.597,80 cap. E0000413151 e €12.074.577,70 cap.E0000421159 verso M.E.F.-prenot. di imp.€45.027.387,41 cap.U0000C21900, U0000A44101, U0000A44102, U0000A44103 a Cred. Div.-ee.ff. 2023/26. Impegno €800,00 cap.U0000T19427 A.N.A.C e.f.2022. Accertam. incentivi €110.427,82 cap.E0000413151 e €115.949,22 cap.E0000421159 verso M.E.F.-ee.ff. 2022/26. Cap. U0000A44101, U0000A44102, U0000A44103 - impegno €129.915,09 a Fondo Inc. e.f. 2022 - prenot. di imp. €146.154,47 a Cred. Div.- ee.ff.2023/26. Accertam. €129.915,09 cap. E0000341560 Fondo Inc.-e.f.2022. CIG:9097439428-9125293DFE-9125334FD”;

VISTA la Determinazione G06662 del 25/05/2022 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha approvato gli ulteriori atti di gara ed ha autorizzato l’indizione della procedura in oggetto;

VISTA la Determinazione n. G10943 del 10/08/2022 della Direzione Centrale Acquisti con cui tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla procedura di gara;

VISTA la Determinazione n. G10873 del 10/08/2022 con cui la Direzione Centrale Acquisti ha provveduto a nominare i componenti ed il presidente della Commissione Giudicatrice;

VISTA la Determinazione n. G16522 del 28/11/2022 adottata dalla Direzione Centrale Acquisti, con cui è stata disposta l’aggiudicazione dei lotti relativi alla “Gara comunitaria a procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione, a mezzo di accordo-quadro ex art. 54 comma 3 d.lgs n. 50/2016, di servizi di supporto tecnico e specialistico nella gestione, attuazione e controllo del PR FESR Lazio 2021-2027”;

VISTA la Determinazione n. G18803 del 28/12/2022 della Direzione regionale Centrale Acquisti, con la quale è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con Determinazione n. G16522 del 28/11/2022;

VISTO l’articolo 23 comma 16 del Disciplinare di Gara, in base al quale: “All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice”.

VISTO l’articolo 103 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in base al quale l’importo della cauzione definitiva è definita in relazione all’importo contrattuale;

VISTI l'articolo 4 -Parte generale, gli articoli 5- Parte speciale del Capitolato speciale tecnico descrittivo-prestazionale di appalto, approvato con Determinazione a contrarre n. G06269 del 19/05/2022, che prevedono espressamente che l'importo della Convenzione-quadro è stabilito in misura *“pari al valore di aggiudicazione del Lotto di riferimento”*;

VISTO lo schema di Convenzione quadro, approvata con la Determinazione a contrarre n. G06269 del 19/05/2022, rettificata con Determinazione n. G06530 del 24/05/2022;

VISTO il par. H delle premesse dello schema di Convenzione-quadro, in base al quale *“il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato garanzia definitiva di importo pari a € __. __, __, e presentato, altresì, la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale”*;

CONSTATATO che al successivo articolo 17, comma 1 dello schema di Convenzione-quadro, pur richiamando correttamente l'applicazione dell'articolo 103 D.Lgs n. 50/2016 per la determinazione della garanzia definitiva a carico dell'aggiudicatario, per mero errore materiale è riportato l'inciso *“in misura percentuale pari al 10% dell'importo a base di gara del Lotto funzionale dell'Accordo quadro”*;

RITENUTO necessario, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 103 D.Lgs n.50/2016 e indicato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e nelle premesse dello schema di Convenzione-quadro, emendare l'errore materiale contenuto nell'articolo 17, comma 1 dello schema di Convenzione-quadro, mediante eliminazione dell'inciso *“in misura percentuale pari al 10% dell'importo a base di gara del Lotto funzionale dell'Accordo quadro”*;

RITENUTO inoltre opportuno integrare il prospetto tabellare presente all'articolo 7, comma 1 dello schema di Convenzione-quadro, a titolo *“Corrispettivi”*, con un campo finale riportante la specifica dell'asterico ivi previsto *“(*) Valore della Convenzione quadro-importo massimo spendibile al netto dell'IVA: € _____”*, al fine di precisare l'importo massimo spendibile della Convenzione quadro in relazione alle risultanze dell'aggiudicazione di ciascun Lotto;

VISTO lo schema di Convenzione quadro allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, aggiornato alle sopra citate integrazioni ed emendamenti e che sostituisce lo schema approvato con Determinazione a contrarre n. G06269 del 19/05/2022, rettificata con Determinazione n. G06530 del 24/05/2022 al fine della stipulazione.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di emendare l'errore materiale presente all'articolo 17, comma 1 dello schema di Convenzione-quadro approvato con DE G06269 del 19/05/2022 rettificata con Determinazione n. G06530 del 24/05/2022 mediante eliminazione dell'inciso *“in misura percentuale pari al 10% dell'importo a base di gara del Lotto funzionale dell'Accordo quadro”*;
- di integrare il prospetto tabellare dell'articolo 7, comma 1 dello schema di Convenzione-quadro a titolo *“Corrispettivi”*, con un campo finale riportante la specifica dell'asterico ivi previsto *“(*) Valore della Convenzione quadro-importo massimo spendibile al netto dell'IVA: € _____”*, al fine di precisare l'importo massimo spendibile della Convenzione quadro in relazione alle risultanze dell'aggiudicazione di ciascun Lotto;
- di approvare lo schema di Convenzione-quadro allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, aggiornato agli emendamenti ed integrazioni approvati, e che sostituisce lo schema approvato con Determinazione a contrarre n. G06269 del 19/05/2022, rettificata con Determinazione n. G06530 del 24/05/2022 al fine della stipulazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.regione.lazio.it alla voce Bandi di gara e contratti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione o conoscenza del provvedimento.

Il Direttore

Tiziana Petucci

Copia



**PR FESR LAZIO 2021-2027
ASSISTENZA TECNICA**

Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione, a mezzo di Accordo-quadro ex art. 54 comma 3 D.Lgs n. 50/2016, di servizi di supporto tecnico e specialistico nella gestione, attuazione e controllo del PR FESR Lazio 2021-2027

SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI

Lotto I

Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica all'Organismo Intermedio per l'attuazione ed il controllo delle azioni delegate del PR FESR Lazio 2021-2027

Lotto II

Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Direzioni Regionali nella fase di gestione ed attuazione del PR FESR Lazio 2021-2027

Lotto III

Servizio inerente alle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del reg. UE 1060/2021, a valere sugli interventi di natura infrastrutturale e sulle operazioni di acquisto di beni e servizi finanziati nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027

Appendice I del Capitolato

SCHEMA DI CONVENZIONE - QUADRO

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

DEL _____

(SELEZIONARE IL SERVIZIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELIMINARE LE ALTRE OPZIONI)

(per LOTTO I) SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA ALL'ORGANISMO INTERMEDIO PER L'ATTUAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE AZIONI DELEGATE DEL PR FESR LAZIO 2021-2027

(per LOTTO II) SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA ALLE DIREZIONI REGIONALI NELLA FASE DI GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL PR FESR LAZIO 2021-2027

(per LOTTO III) SERVIZIO INERENTE ALLE VERIFICHE DI GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 74 DEL REG. UE 1060/2021, A VALERE SUGLI INTERVENTI DI NATURA INFRASTRUTTURALE E SULLE OPERAZIONI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PR FESR LAZIO 2021-2027

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L'Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da _____, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- A. la Regione Lazio, con Determinazione n. _____ del _____ della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, ha indetto una “*Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro per l’affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica per la gestione, attuazione e controllo del PR FESR Lazio 2021-2027 all’Autorità di gestione, alle direzioni regionali e all’organismo intermedio*” il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ e sulla GURI n. _____ del _____;
- B. è stato pubblicato l’avviso sugli esiti della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 (infra: Codice);
- C. con Determinazione n. _____ del _____, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto
- (SELEZIONARE IL LOTTO DI AGGIUDICAZIONE ED ELIMINARE LE ALTRE OPZIONI)*
- Lotto I- Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica all’Organismo Intermedio per l’attuazione ed il controllo delle azioni delegate del PR FESR Lazio 2021-2027;*
- Lotto II- Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Direzioni Regionali nella fase di gestione ed attuazione del PR FESR Lazio 2021-2027;*
- Lotto III- Servizio inerente alle verifiche di gestione, ai sensi dell’art. 74 del reg. UE 1060/2021, a valere sugli interventi di natura infrastrutturale e sulle operazioni di acquisto di beni e servizi finanziati nell’ambito del PR FESR Lazio 2021-2027).*
- D. il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- E. è stato acquisito agli atti il DURC del Fornitore e lo stesso risulta regolare;
- F. che a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del Codice;
- G. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- H. il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato *garanzia definitiva* di importo pari a € __. __. __, e presentato, altresì, la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della

presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- I. il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e dichiara di confermare la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti attuativi di Servizio;
- J. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, *ai prezzi unitari offerti*, alle condizioni, alle modalità, quantità, importi ed ai termini ivi contenuti ecc., che trova definizione e compimento con la stipula del Contratto attuativo;
- K. la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, né può fondare aspettative di stipula dei contratti attuativi o pagamento di somme o indennità, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse con i Contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonti di obbligazione;
- L. la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma *digitale* rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- M. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito *incarichi ad ex dipendenti* che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- N. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, si impegna inoltre a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali, adottato con DGR n. 33 del 21/01/2014 e *ss.mm.ii.*, che espressamente dispone, *in particolare* all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente, oltre quanto previsto espressamente dal Capitolato;
- O. ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 conformemente alla determinazione n.3 del 5 marzo 2008 e *ss.mm.ii.* della Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, considerata la tipologia della fornitura, trattandosi di servizi di natura intellettuale anche se effettuati presso la stazione appaltante, non

è necessario redigere il Documento di valutazione dei Rischi integrativo e di conseguenza non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze da considerare nella base di appalto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione Quadro, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato di appalto, Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, Offerta Economica, schemi e modelli per la presentazione della Richiesta preliminare di offerta, per la presentazione del Piano di dettaglio delle Attività e comunque inerenti la gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a. **Accordo quadro -Convenzione quadro (o anche solo Convenzione):** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, inteso quale contratto stipulato tra l'Amministrazione ed il Fornitore aggiudicatario che regola i termini e fissa condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti attuativi per l'attivazione del servizio con le modalità definite negli atti di gara;
 - b. **Atti di gara:** il Disciplinare e suoi allegati, Capitolato Tecnico e relativi schemi e allegati;
 - c. **Contratto attuativo:** il contratto che, nel rispetto delle clausole generali fissate nella Convenzione quadro, definisce clausole specifiche per le singole applicazioni dell'Accordo quadro e mediante il quale si acquistano i servizi;
 - d. **Fornitore:** il soggetto che sottoscrive la Convenzione Quadro e che eroga il servizio;
 - e. **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto del servizio di cui alla presente Convenzione;
 - f. **Amministrazione contraente:** la Regione Lazio, Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;

g. Organismo Intermedio: organismo delegato alla gestione ed attuazione di azioni del PR FESR Lazio e responsabile del Lotto 1

h. Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale (<https://stella.regione.lazio.it/portale/>).

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi è regolata dalle clausole della Convenzione- Quadro e dagli atti nello stesso richiamati, in particolare, dal Capitolato Tecnico, Descrittivo e prestazionale, dal Disciplinare, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Lotto di aggiudicazione, oltre che dai regolamenti europei pertinenti, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato e suoi allegati, salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di validità della Convenzione quadro.
4. Le clausole della Convenzione quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi di Servizio e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi

Allegati e/o con i Contratti Attuativi, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 4

Oggetto del servizio

1. La presente Convenzione quadro definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, per l'affidamento delle attività e linee di attività specificate nel Capitolato e negli atti di gara, concernenti l'affidamento del

(SELEZIONARE ED ELIMINARE LE ALTRE OPZIONI)

(LOTTO I) servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica all'Organismo Intermedio per l'attuazione ed il controllo delle azioni delegate del PR FESR Lazio 2021-2027.

(LOTTO II) servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Direzioni Regionali per la gestione ed attuazione del PR FESR Lazio 2021-2027.

(LOTTO III) servizio inerente alle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del reg. UE 1060/2021, a valere sugli interventi di natura infrastrutturale e sulle operazioni di acquisto di beni e servizi finanziati nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027).

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire tutti i servizi, e tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio di cui al precedente comma 1, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato, negli atti di gara e nell'offerta presentata, che l'Amministrazione ordinerà a mezzo di Contratti attuativi, entro la data di validità e scadenza dell'Accordo quadro, anche nel caso in cui l'ordinativo e la stipula giungessero l'ultimo giorno di validità della Convenzione.
3. La presente Convenzione non è fonte di immediata obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore e gli importi della stessa sono puramente indicativi dell'importo massimo dei successivi Contratti attuativi, né costituisce in capo all'Amministrazione alcun obbligo e/o vincolo per l'Amministrazione in ordine all'affidamento dei "Contratti attuativi", nemmeno con riferimento ad un quantitativo minimo.
4. Il Fornitore non può pretendere nessun canone o indennizzo, né alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo, né avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche

di natura economica, né muovere eccezioni o azioni a tali titoli là dove siano conclusi Contratti attuativi per importi minori o nessun Contratto attuativo.

Articolo 5

Durata della Convenzione-Accordo quadro

1. La presente Convenzione ha la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla sua stipulazione.
2. Per “durata” della Convenzione quadro, si intende il periodo entro il quale possono essere stipulati i Contratti attuativi, a mezzo dei quali le Parti danno avvio all’affidamento dei servizi oggetto di aggiudicazione.
3. Ove risulti esaurito l’importo della Convenzione quadro, prima della scadenza del termine di durata della stessa, la Convenzione verrà considerata comunque conclusa, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo a favore del Fornitore o di preavviso, ferma restando la validità dei Contratti attuativi già stipulati.
4. È escluso ogni tacito rinnovo dell’Accordo-quadro.
5. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Contratto attuativo di Fornitura del servizio, il Fornitore si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 6

Contratti attuativi

1. L’avvio dei servizi avviene attraverso la stipula di Contratti attuativi.
2. Il Contratto attuativo impegna il Fornitore al rispetto delle previsioni della presente Convenzione quadro nonché dei termini, condizioni, modalità e luoghi di svolgimento delle prestazioni, così come definite nel Contratto attuativo e nel Piano di dettaglio delle Attività, allo stesso allegato.
3. Il Piano di dettaglio delle attività viene predisposto dal Fornitore in conformità con l’offerta tecnica migliorativa oggetto di aggiudicazione ed a completamento della stessa ex art. 54 comma 3 D.Lgs n. 50/2016, a seguito della Richiesta preliminare di fornitura.
4. Il Fornitore si impegna a recapitare il Piano di dettaglio entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dal recapito della Richiesta preliminare di Fornitura ovvero, in caso di richiesta di preventiva consultazione informale, entro 10 (dieci) giorni dalla data della Consultazione informale, salvo diverse disposizioni.

-
5. Il Piano di dettaglio delle attività consegue valore di vincolo contrattuale per il Fornitore dalla sua predisposizione e recapito, e per l'Amministrazione contraente con la firma del Contratto attuativo, di cui il Piano costituisce allegato.
 6. Il Fornitore dovrà provvedere alla sottoscrizione ed alla trasmissione del Contratto attuativo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento dello stesso, e dovrà attivare i servizi, salvo diverse indicazioni, il giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del Contratto attuativo.
 7. Il Fornitore si impegna a provvedere all'aggiornamento, modifica e attuazione del Piano di dettaglio delle attività in conformità al Capitolato di appalto, e in particolare, ai suoi articoli 5 e 6 (Parte I).
 8. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura senza stipulazione di Contratto attuativo o provveda ad eseguire ordini di soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi eventualmente prestati non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
 9. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione.
 10. In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione rientrante nei Contratti attuativi, l'Amministrazione contraente provvederà a diffidare il Fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni solari e non superiore a 15 (quindici) giorni solari, entro cui provvedere o dare corso all'esecuzione delle prestazioni, pena l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto, in ogni caso, secondo le disposizioni della presente Convenzione.
 11. L'Amministrazione si riserva di stabilire autonomamente la durata dei Contratti attuativi, sulla base delle esigenze di attivazione dei servizi e della disponibilità economica, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.
 12. I Contratti attuativi avranno in ogni caso durata massima di 36 (trentasei) mesi.
 13. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente e ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite nel Contratto attuativo, nella presente Convenzione, e nel Capitolato, nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione anche tecnica e richiamata dagli atti suddetti, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione di penali.
 14. Si rinvia agli articoli 5, 6 e 6_bis del Capitolato di appalto, che qui si intendono integralmente riportati, per le specifiche modalità attuative in relazione ai singoli Lotti.

Articolo 7

Corrispettivi

1. La remunerazione dei servizi avverrà a corpo, sulla base dei prezzi unitari offerti, distinti per profilo professionale (*Capo progetto, Manager, Senior, Junior, Specialist*), oggetto di aggiudicazione, espressi in euro, al netto dell'IVA e di seguito riepilogati:

Profili professionali	Tariffa Giornaliere Unitarie* per profilo professionale
Capo progetto	
Manager	
Senior	
Specialist	
Junior	
	(*) Valore della Convenzione quadro- importo massimo spendibile al netto dell'IVA: €

2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore in forza dei singoli Contratti attuativi sono determinati e liquidati nei limiti e sulla base di quanto riportato nel Capitolato di appalto-Parte II-sezione dedicata al Lotto di aggiudicazione, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte dal Fornitore e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Le tariffe, così come i corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa, incluse spese generali ed utili/costi di impresa, spese di trasferta, trasporto, viaggio, spese di traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana e viceversa dei documenti ed elaborati, in ogni caso relativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto e ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei contratti attuativi.

Articolo 8

Condizioni della Fornitura di servizi e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste e per l'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

2. Il Fornitore è consapevole che le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa, e per l'effetto si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione Quadro.

3. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all'Amministrazione e agli operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni relativi alla gestione del servizio, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù delle attività svolte ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Pertanto, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione regionale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi o a diritti di proprietà intellettuale avanzati sull'oggetto della prestazione contrattuale e da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme che è tenuto a rispettare.

4. Il Fornitore rinuncia espressamente e per effetto della stipula della Convenzione quadro a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione contraente e/o da terzi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore si obbliga al rispetto di quanto espressamente previsto Parte I del Capitolato e nella Parte II-Sezione dedicata al Lotto di aggiudicazione e con la firma della Convenzione quadro assume anche gli obblighi specifici di cui all'articolo 10 "*Obblighi generali e responsabilità del Fornitore del Servizio*" del Capitolato, qui integralmente richiamato.

Articolo 10

Gruppo di Lavoro-Conflitto di Interessi

1. Il Fornitore e le figure professionali che compongono il gruppo di lavoro, comprese le eventuali figure aggiuntive proposte nell'offerta tecnica, prima della stipula dei contratti attuativi e, in ogni

caso, dell'avvio dei servizi, dovranno rilasciare apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del medesimo D.P.R. 445/2000 riguardo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, in relazione alle fattispecie declinate all'art. 13 del Capitolato.

2. Qualora dai controlli amministrativi effettuati ex art. 71 D.P.R. 445/2000, non risultino confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
3. Qualora nel corso dei controlli dovesse emergere che una o più figure professionali, indicate nel gruppo di lavoro del Fornitore, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nell'offerta tecnica, svolgano attività di supporto tecnico nei confronti dei potenziali beneficiari dei medesimi avvisi o bandi o altri strumenti, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione, provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale.

Articolo 11

Gruppo di Lavoro-Sostituzione del personale

1. Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso d'integrazioni e/o eventuali sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti.
2. L'Amministrazione contraente avrà facoltà di procedere a un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze progettuali del personale proposto.
3. Qualora il Fornitore, in particolare, durante lo svolgimento delle prestazioni, sia costretto a sostituire una o più delle figure professionali incaricate dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all'amministrazione indicando, entro e non oltre 7 (sette) giorni, i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione, che comunque dovranno essere in possesso dei requisiti delle figure professionali sostituite.
4. L'eventuale sostituzione dei soggetti deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione contraente.
5. L'attesa di autorizzazione non esonera il Fornitore del servizio dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

6. Si rinvia alle previsioni del Capitolato d'appalto, art. 14.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti-Clausola risolutiva espressa

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse all'indirizzo dell'Amministrazione contraente e, nel caso del Lotto 1, all'Organismo Intermedio ed inviate in forma elettronica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.
2. La cadenza, le modalità ed i termini per la fatturazione sono definiti agli articoli 16, 17 e 18 del Capitolato-Parte I. nonché nella Parte II del Capitolato sezione dedicata al Lotto funzionale.
3. I corrispettivi saranno liquidati a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Fornitore, n. _____, IBAN _____ presso _____. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulle singole fatture deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. A prescindere dal regime IVA della fornitura/ servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto attuativo, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.
5. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 l'Amministrazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria il solo corrispettivo imponibile, mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario, pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
6. Il Fornitore si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, a pena di irricevibilità:
 - a) il riferimento al Contratto attuativo identificato per oggetto/Lotto, e data di stipula;
 - b) l'indicazione dei corrispettivi per le attività effettivamente svolte, determinate in relazione al Contratto attuativo di riferimento;

-
- c) il CUP;
- d) il CIG;
7. Il Fornitore si impegna a inserire in fattura le ulteriori indicazioni che l'Amministrazione avrà facoltà di concordare con lo stesso per agevolare le attività di verifica e controllo.
8. In caso di DURC irregolare del Fornitore, l'Amministrazione contraente tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e troverà applicazione l'intervento sostitutivo della P.A. ai sensi dell'art. 31 comma 3 e comma 4 L 98/2013 e articolo 30 comma 5 e comma 6 D.Lgs 50/2016 e loro successive modificazioni ed integrazioni, in favore degli enti previdenziali e assicurativi
9. L'ammontare delle fatture può essere decrementato in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle eventuali penali già irrogate.
10. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura dei servizi, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
11. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nella Convenzione-quadro e nei singoli Contratti; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto attuativo e/o la Convenzione potranno essere risolti di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione da comunicarsi con Posta Elettronica Certificata, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dall'Amministrazione contraente.

Articolo 13

Verifica di conformità e Fatturazione del saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dal Fornitore successivamente all'emissione dell'atto di Verifica di Conformità di cui all'art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Verifica di Conformità è effettuata dal soggetto appositamente nominato dall'Amministrazione non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del contratto attuativo.
3. La Verifica di Conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, decorso il quale la Verifica di conformità s'intende tacitamente

approvata ancorché l'atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione a carico del Fornitore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, ai sensi dell'art. 103 co. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura.
2. A tal fine si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto in oggetto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010 entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della variazione.
3. Qualora le transazioni relative ai Contratti attuativi inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione ed i Contratti attuativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere

copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Inadempimenti, ritardi e penali

1. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei Contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Qualora, a seguito di accertamenti sulla conformità delle prestazioni agli impegni assunti, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali determinanti ritardi nell'adempimento,

l'Amministrazione procederà alla contestazione al Fornitore delle circostanze rilevate, tramite PEC. Quest'ultimo potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione.

3. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, a seguito di valutazione delle controdeduzioni avanzate dal fornitore, qualora le stesse non siano considerate accoglibili, o in difetto delle stesse, l'Amministrazione contraente si riserva di applicare al Fornitore, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fino al giorno di documentato avvenuto ripristino di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini espressamente prescritti, le penali di cui all'articolo 20 del Capitolato d'appalto (Parte I).
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione-Quadro e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le penali sono applicate sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
5. Non viene considerato motivo per l'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato o dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne, tuttavia, dovranno essere documentate ed espressamente notificate dalla aggiudicataria all'Amministrazione appaltatrice con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle.
6. Si rinvia all'articolo 20 del Capitolato relativo all'applicazione di penali, che qui si intende integralmente riportato.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, anche nascenti dall'esecuzione dei singoli Contratti attuativi.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali_.
5. Qualora a seguito dell'Accordo quadro non venga affidato alcun Contratto Attuativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito dall'Accordo quadro.
6. La cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

Articolo 18

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e dei Contratti attuativi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna a produrre o a stipulare, a richiesta, entro la data di avvio del servizio, una idonea polizza di Responsabilità Civile a garanzia di terzi e dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed a copertura di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi, con un massimale minimo di 3.000.000,00 per evento/anno, laddove il servizio, per le sue specifiche caratteristiche, lo richieda.

-
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D. Lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Proprietà dei prodotti, sicurezza informatica, Diritto di Autore

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione che sarà trasmessa nell'attuazione dei servizi, sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere la documentazione prodotta in esecuzione del servizio tramite posta elettronica all'indirizzo del Committente, prodotta in formato elettronico, anche nel formato sorgente dei singoli tool utilizzati. Tutti i prodotti consegnati dovranno essere esenti da virus e dovranno essere accompagnati dalla lettera di consegna e la documentazione prodotta

dovrà essere compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Microsoft Office) e con i principali applicativi (Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat).

3. Il Fornitore si impegna a produrre la documentazione in conformità del Capitolato ed agli standard documentali eventualmente forniti all'avvio dell'affidamento. Nuovi standard dei documenti, o modifiche a quelli forniti, potranno essere emessi anche durante il corso dell'affidamento, con preavviso al Fornitore. Tali nuove indicazioni dovranno essere adottate per tutte le nuove attività, mentre saranno concordate le eventuali modalità di transizione per le attività in corso.
4. Il contraente assume inoltre l'onere a proprio carico di formare i componenti del gruppo di lavoro perché posseggano competenze specifiche sui software informatici gestionali più diffusi e/o connessi alle attività da svolgere. Per lo svolgimento delle attività potrà essere richiesto l'utilizzo e la consultazione di testi, principalmente, in lingua inglese. Le figure professionali coinvolte nel gruppo dovranno essere, pertanto, in grado di utilizzare tale lingua.
5. Il contraente dovrà dotarsi di strumenti che garantiscano la sicurezza informatica e la privacy dei soggetti indicati dall'Amministrazione in fase esecutiva e che saranno oggetto di valutazione da parte della stessa.
6. Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

Articolo 21

Risoluzione dei Contratti attuativi e della Convenzione e clausola risolutiva espressa

1. Per la risoluzione della Convenzione quadro e dei contratti attuativi trovano applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, e, per quanto non previsto, gli articoli 1453 e ss. del Codice civile, oltre ai casi espressamente previsti in altri articoli del presente atto.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto, o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso entro il termine di giorni quindici dal verbale di avvio in via d'urgenza, qualora imputabili all'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento di diritto.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 3, comma 3 D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, la mancata accettazione ed il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

-
4. Ai sensi dell'articolo 2 DPR 62/2013 la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto.
 5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), a mezzo di comunicazione formale di volersi avvalere della clausola risolutiva, trasmessa e recapitata per posta elettronica certificata all'indirizzo dell'affidatario nei casi di seguito specificati:
 - mancato reintegro nei termini della cauzione definitiva eventualmente escussa nel corso del Contratto attuativo;
 - qualora le transazioni del Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010;
 - qualora il ritardo nell'adempimento delle prestazioni dedotte nel Contratto attuativo determini penali per un importo superiore al 10% dell'importo del contratto attuativo al netto dell'Iva;
 - violazioni in tema di riservatezza;
 - violazioni accertate successivamente alla stipula rispetto alle previsioni dell'articolo 80 D.Lgs 50/2016;
 - violazioni di Subappalto,
 - verifica di non conformità del servizio pari o superiori a n. 3 (tre).
 6. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C., risolvere di diritto l'Accordo quadro nei casi previsti all'art. 21 del Capitolato, che qui si intende integralmente riportato.
 7. La risoluzione della Convenzione-quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi del servizio a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione contraente.
 8. Non potranno essere intese come rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa le mancate contestazioni o precedenti inadempimenti rispetto ai quali l'Amministrazione abbia ritenuto di non avvalersi della clausola o di non adottare provvedimenti di sorta.
-

-
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la Regione Lazio ha diritto di escutere la cauzione prestata ex art. 103 D.Ls n. 50/2016, rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto attuativo risolto, ove non escutibile, applicheranno una penale di equivalente importo.
 10. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della risoluzione, potrà provvedere all'affidamento dell'esecuzione dell'appalto, per il periodo di tempo residuo e per il valore residuo dell'Accordo quadro, ad altro operatore, rivalendosi sull'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti.
 11. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione regionale di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti.
 12. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti attuativi per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22

Recesso unilaterale

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione contraente si riserva, ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall'Accordo quadro o dal singolo Contratto Attuativo, con preavviso scritto di trenta giorni solari da recapitare a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore di Servizio.
2. In relazione alla natura e tipologia dei servizi oggetto di specifico appalto ed alla definizione delle modalità di determinazione del corrispettivo, l'Amministrazione regionale corrisponderà al Fornitore il corrispettivo delle prestazioni già eseguite al momento del recesso, oltre alle prestazioni in corso di definizione che il Fornitore si impegna a mettere immediatamente a disposizione dell'Amministrazione regionale e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
3. Con riferimento alle cause di recesso, si rimanda all'art. 19 del capitolato, che qui si intende integralmente riportato.
4. In quanto compatibili, al recesso si applica la disciplina degli artt. 1373 e 1671 del Codice civile.
5. Qualora l'Amministrazione contraente receda dalla Convenzione, non potranno essere emessi nuovi Contratti attuativi e sarà possibile recedere dai contratti già stipulati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23

Cessione della Convenzione

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016, la presente Convenzione quadro ed il Contratto attuativo non possono essere ceduti.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
3. Nel caso di indebita cessione totale o parziale del contratto l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e i Contratti attuativi sottoscritti con il Fornitore del servizio, con contestuale incameramento della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione per il maggior danno arrecato.
4. Si rinvia all'articolo 106 D.Lgs n. 50/2016 per la disciplina delle varianti e modifiche in corso d'opera, sia in relazione alla Convenzione quadro che ai contratti attuativi.

Articolo 24

Subappalto

1. Nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016, si dà atto che, in sede di gara, il Fornitore ha dichiarato di NON voler far ricorso al subappalto. *(SELEZIONARE ed Eliminare il seguente comma)*
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *(SELEZIONARE ed eliminare il superiore comma)*

opzione: in misura pari al ___% dell'importo del Contratto attuativo.

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato espressamente dalla Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la

documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Fornitore. Il Fornitore di servizio e il subappaltatore sono responsabili in solido, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività ed in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo quanto previsto al comma 13, lettere a) e c).
6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere la Convenzione e i contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 25

Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione contraente e dispone di poteri decisionali per trattare e

concordare, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dell'Amministrazione contraente, le azioni inerenti lo svolgimento delle prestazioni.

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare _____, indirizzo PEC, indirizzo e-mail _____.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente. La sostituzione del Responsabile del servizio dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Articolo 26

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:

Regione Lazio: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, PEC _____

Fornitore: PEC.....

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno inviate tramite Posta elettronica certificata (PEC).

3. Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinatori di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. L'Amministrazione contraente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa il trattamento dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

-
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali del personale individuato per lo svolgimento delle prestazioni e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario.
 4. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avviene nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
 5. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 6. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all'Amministrazione contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
-

-
- e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'amministrazione di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 28

Oneri fiscali, tributari e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità telematica-con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti attuativi dell'Accordo quadro, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
4. La sola IVA sarà a carico dell'Amministrazione contraente che provvederà a versarla direttamente all'Erario.

Articolo 29

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti attuativi per inadempimento del medesimo, si procede in base all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 30

Sospensione e/o differimento dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, l'Amministrazione può disporre la sospensione sia dell'Accordo quadro che dei singoli contratti attuativi.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l'Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale.
3. Eventuali differimenti del termine contrattuale dovranno essere concordati con l'Amministrazione contraente stessa.
4. L'Appaltatore non può sospendere i servizi contrattuali per sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso di controversie in atto con l'Amministrazione contraente.
5. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. In tal caso verrà incamerata la cauzione definitiva, salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e dovuti al nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 31

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.
2. Nei casi previsti dagli artt. 205 e 206 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Articolo 33

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare. Qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o

l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alla stessa, che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i Contratti attuativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 34

Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole; dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole: articolo 3-Norme regolatrici e disciplina applicabile; articolo 4- Oggetto del servizio; articolo 5- Durata della Convenzione-Accordo quadro; articolo 6-Contratti attuativi; articolo 7- Corrispettivi; articolo 8- Condizioni della Fornitura di servizi e limitazione di responsabilità; articolo 9-Obbligazioni specifiche del fornitore; articolo 10-Gruppo di Lavoro-Conflitto di Interessi; articolo 11-Gruppo di Lavoro-Sostituzione del personale; articolo 12-Fatturazione e pagamenti-Clausola risolutiva espressa; articolo 13-Verifica di conformità e Fatturazione del saldo; articolo 14-Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; articolo 15-Trasparenza; articolo 16-Inadempimenti, ritardi e penali; articolo 17-Cauzione definitiva; articolo 18-Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; articolo 19-Riservatezza; articolo 20-Proprietà dei prodotti, sicurezza informatica, Diritto di Autore; articolo 21-Risoluzione dei Contratti attuativi e della Convenzione e clausola risolutiva espressa; articolo 22- Recesso unilaterale; articolo 23-Cessione della Convenzione; articolo 24-Subappalto; articolo 25- Responsabile del Servizio; articolo 26- Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; articolo 27-Trattamento dei dati, consenso al trattamento; articolo 28-Oneri fiscali,

tributari e spese contrattuali; articolo 29- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; articolo 30-Sospensione e/o differimento dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi; articolo 31-Foro competente; articolo 33-Clausola finale.

_____, li ____ ____

Il Fornitore

Direzione Regionale Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Ricerca

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Copia